

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1946 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Schema di Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.)**

PREMESSO CHE:

CON Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 10 è stato istituito il servizio vigilanza ambientale;

LA Regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale;

LA Giunta Regionale della Campania, al fine di uniformare le modalità di svolgimento del servizio sull'intero territorio regionale, emana, sentita la commissione consiliare competente e previa approvazione del Consiglio Regionale, un Regolamento di attuazione.

CONSIDERATO CHE:

IL Regolamento di attuazione determina le linee di indirizzo afferenti le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), della citata L.R. n. 10/05;

IL Regolamento di attuazione deve, altresì, definire:

- a. le linee fondamentali dei programmi di attività;
- b. le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali;
- c. le direttive per la formulazione del regolamento di servizio;
- d. gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche;
- e. il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.

RITENUTO:

DI sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale della Campania l'allegato schema di Regolamento, per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.), secondo la normativa introdotta con L.R. n.10 del 23.02.2005.

VISTO:

- l'art. 121, comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
- l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Campania;
- la L.R. n.10 del 23.02.2005;
- il parere dell'Ufficio Legale del Presidente, acquisito con nota prot. n. 1259/UDCP/GAB/UL/Reg.4 del 07.12. 2005.

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale della Campania l'allegato schema di Regolamento, per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.), secondo la normativa introdotta con L.R. n.10 del 23.02.2005;

2. che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e per gli esercizi successivi, si fa fronte con la legge di bilancio;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania, all'A.G.C. (08) Bilancio, Ragioneria e Tributi e all'AGC (05) Ecologia, Tutela dell'Ambiente, C.I.A.- Protezione Civile.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE, IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 5, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N.10

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate G.A.V., in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 23.02.2005, di seguito Legge, con il fine di uniformarne lo svolgimento sull'intero territorio regionale.

Art. 2

Linee fondamentali dei Programmi di Attività

1. La Provincia predispone il programma di attività sulla base delle proposte dei soggetti di cui all' articolo 2 della Legge, in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti alla vigilanza ambientale operanti sul territorio.

2. Il programma di attività ha un ambito temporale definito ed è finalizzato ad assicurare alle G.A.V. il pieno svolgimento dei compiti e doveri loro attribuiti dall'articolo 3, comma 3 e dall' articolo 7 della Legge. In particolare il programma di attività prevede che:

- a) per motivi di sicurezza e di controllo, le G.A.V. svolgono il servizio di vigilanza di norma in coppia, fatta salva la possibilità per il responsabile del servizio di autorizzare per eccezionali e motivate esigenze le G.A.V. ad operare singolarmente;
- b) la G.A.V. può operare individualmente nell'ambito delle attività di carattere educativo ed informativo;
- c) la G.A.V. opera di norma in località vicine al Comune di residenza coincidente con la zona operativa di assegnazione.

3. le attività sono programmate individuando i compiti e le azioni prioritarie che le G.A.V. devono svolgere nell'ambito del territorio di pertinenza, con riferimento alle specificità derivanti:

- a) dalle diverse caratteristiche ambientali;
- b) dalla diversa situazione presente dal punto di vista territoriale e operativo;
- c) dalle conseguenti diverse esigenze e urgenze presenti.

4. Nella programmazione delle attività deve comunque essere assicurata prioritariamente la vigilanza ambientale nei parchi e nelle aree protette regionali.
5. Il programma di attività è trasmesso alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

Art. 3

Relazione sull'attività svolta dalle GAV

1. Entro il 30 settembre di ogni anno le Province presentano alla Giunta regionale:
 - a) un dettagliato rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalle GAV;
 - b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e dotazioni strumentali a disposizione;
 - c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno successivo con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali;
 - d) i dati relativi alla consistenza numerica ed i nominativi delle G.A.V. effettivamente in servizio.
2. La Giunta regionale dispone il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le amministrazioni provinciali sulla base del piano di organizzazione del servizio.

Art. 4

Organizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione

1. Le Province organizzano, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2 della Legge, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento e corsi di riqualificazione per le G.A.V. in ogni caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 3 anni.
2. I corsi di formazione professionale sono rivolti ai cittadini residenti in Campania che aspirano alla nomina di guardia volontaria ambientale.
3. I corsi di aggiornamento sono rivolti alle guardie ambientali volontarie già in servizio.
4. I corsi di riqualificazione sono rivolti ai soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra regione, e sono mirati alla conoscenza dell'ambiente e della normativa regionale della Regione Campania.
5. Le Province autorizzano, previa stipula di apposita convenzione, corsi di formazione professionale e di aggiornamento per le G.A.V., proposti dagli altri Enti di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge.
6. Le Province valutano i contenuti dei corsi proposti sulla base della loro rispondenza alle finalità previste dalla Legge ed alle linee di indirizzo del presente Regolamento, tenendo conto anche della qualifica e della formazione posseduta dai candidati interessati.

Art. 5*Presentazione domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale.*

1. Tutti i cittadini residenti in Campania, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento delle attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Legge, possono presentare domanda di partecipazione a corsi di formazione professionale per la nomina a guardia volontaria ambientale.
2. Le domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale sono corredate dall'indicazione dei titoli e dei requisiti posseduti, nonché della formazione professionale già acquisita.

Art. 6*Programma dei corsi*

1. Il programma dei corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione è articolato in moduli differenziati, selezionando i gruppi di argomenti in relazione al titolo di studio, qualifica, requisiti e formazione professionale posseduta dai candidati.

Art. 7*Esami per l'acquisizione della nomina a GAV*

1. Al termine dei corsi di formazione professionale i candidati sostengono un esame teorico-pratico consistente in un colloquio che verte sulle materie di cui al successivo articolo 8, e di quanto trattato nel corso, al fine di verificarne il grado di apprendimento.
2. La Commissione d'esame nominata dalla Provincia è composta da:
 - a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente;
 - b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
 - c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;
 - d) un funzionario regionale del Settore Tutela dell'Ambiente.
3. La commissione d'esame può essere integrata da un ufficiale della polizia provinciale e da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 8*Materie dei corsi di formazione professionali e degli esami*

1. Elementi di ecologia generale

- 1.1 L'ambiente come ecosistema
- 1.2 Il rapporto uomo - ambiente
- 1.3 Lo sviluppo sostenibile (Agenda XXI; Convenzioni di Rio e Kyoto; Contabilità ambientale)
- 1.4 Approfondimenti sui tipi di ecosistema presenti nel territorio
- 2 Gestione delle risorse e conservazione della natura e dei beni culturali
 - 2.1 Tutela della qualità dell'aria
 - 2.2 Conservazione della risorsa acqua
 - 2.3 Tutela della risorsa suolo
 - 2.4 Conservazione della flora e della vegetazione
 - 2.5 Tutela della fauna selvatica
 - 2.6 Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso
 - 2.7 La gestione delle aree protette
 - 2.8 Gestione dei rifiuti
3. Normativa e funzioni inerenti gli agenti di polizia amministrativa, con particolare riferimento alla vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi compreso le acque marine e dolci.
4. Normativa ambientale
 - 4.1 Normativa ambientale di carattere generale (A.N.P.A., V.I.A., V.A.S.)
 - 4.2 Normativa per le aree protette e la conservazione delle biodiversità
 - 4.3 Normativa relativa alla tutela del paesaggio e dei beni culturali
 - 4.4 Normativa relativa ai rifiuti
 - 4.5 La direttiva Seveso
 - 4.6 Normativa relativa agli interventi di protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.
5. Caratteristiche del territorio di competenza
 - 5.1 Caratteristiche del territorio relative agli argomenti elencati nel punto 1.2.
6. Rilevamento ambientale
 - 6.1 Il metodo cartografico e l'orientamento sul terreno
 - 6.2 Metodi di rilevamento delle caratteristiche del territorio e dei parametri ambientali intesi anche come indicatori di situazioni di rischio ambientale rilevanti ai fini della protezione civile
 - 6.3 Riconoscimento di specie protette
7. Educazione ambientale
 - 7.1 Finalità e contenuti dell'informazione ambientale
 - 7.2 Tecniche di informazione, di comunicazione e didattiche in educazione ambientale.
8. Nozioni di primo soccorso

Art. 9

Corsi di aggiornamento obbligatori

1. Le Province organizzano corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 3 anni.
2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonché i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 6, ove il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.

Art. 10

Graduatoria G.A.V.

1. A conclusione dei corsi, con il superamento dell'esame, viene rilasciato un attestato di frequenza e viene redatta dalle singole Province una graduatoria in base al punteggio ottenuto.
2. La posizione in tale graduatoria costituisce l'unico titolo per la proposta di nomina a Guardia Ambientale Volontaria.
3. La Giunta Regionale determina d'intesa con le Province, ogni tre anni, il numero delle GAV, per ogni singola Provincia, sulla base delle esigenze di tutela ambientale e delle caratteristiche territoriali.

Art. 11

Linee di indirizzo e direttive alle Province per la formulazione del regolamento di servizio

1. Le Province adottano, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2 della Legge, il regolamento di servizio delle G. A. V.; il regolamento prevede per esigenze organizzative, la suddivisione del territorio provinciale in zone operative. Le G.A.V. svolgono la propria attività nella zona operativa di assegnazione individuata dalla Provincia.
2. E' fatta comunque salva la possibilità per le G.A.V. di richiedere, motivandolo, il trasferimento, definitivo o temporaneo, ad altra zona operativa.
3. Il Regolamento provinciale prevede la organizzazione del servizio sulla base di programmi mensili di attività contenenti i turni con indicazione del giorno, degli orari e le località ove le G. A. V saranno impegnate.

Art. 12

Schemi generali e linee di indirizzo per la stipula di convenzioni tra le Province e gli enti ed associazioni protezionistiche per l'espletamento del servizio.

1. Per l'espletamento coordinato del servizio sul territorio le Province possono stipulare con gli Enti e le Associazioni protezionistiche di cui all'articolo 2 della

Legge apposite convenzioni, sulla base dello schema generale di cui all' allegato A, che ne costituisce il contenuto minimo.

Art. 13

Distintivo G.A.V.

1. Le GAV sono dotate di apposito distintivo di riconoscimento recante lo stemma della Regione Campania, la scritta "Guardie Ambientali Volontarie" e il numero identificativo dell'agente.

Art. 14

Tesserino G.A.V.

1. Le GAV sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento recante lo stemma della Regione Campania, la scritta "Regione Campania - GAV", le generalità, la fotografia, le sue competenze specifiche e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13 della Legge 689/81.

2. L'acquisizione dello status di G.A.V. comporta l'osservanza dei compiti e doveri previsti dall' articolo 7 della Legge, dal presente Regolamento e dalle disposizioni generali impartite dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 16

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegato "A"

**SCHEMA DI CONVENZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO TERRITORIALE
DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE
(ART. 5 C. 2 LETT. d L.R. N. 10 /2005)**

La legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 2005, di istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione, nonché il Regolamento provinciale per la disciplina delle attività delle Guardie Ambientali Volontarie, prevedono che la Provincia, ai fini del coordinamento sul territorio dell'attività di tale personale volontario, stipuli con gli Enti e le Associazioni Protezionistiche di cui all'articolo 2 della citata Legge Regionale n. 10/2005, definiti "Enti per il coordinamento territoriale", apposite convenzioni, sulla base dello schema generale e degli indirizzi stabiliti dalla Regione Campania.

Quanto sopra premesso,

TRA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI,
con sede in Via n. - codice fiscale nella persona
di.....

E

.....
con sede in..... (codice fiscale)..... (di
seguito- Ente) nella persona di.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dell'Ente, di G.A.V in servizio, sotto il coordinamento della Provincia ai sensi del "Regolamento Provinciale per la disciplina delle attività delle G.A.V, di seguito Regolamento, per i compiti di cui all'articolo 3, comma 3 e articolo 7 della Legge Regionale n. 10 del 23.02.2005.

Art. 2

AMBITO TERRITORIALE

Le G.A.V. assegnate all'Ente operano nell'ambito territoriale coincidente con il territorio dell'Ente.

Per iniziative particolari, previo accordo con l'Ente potranno essere organizzati dalla Provincia, servizi di carattere educativo in località del territorio provinciale al di fuori dell'ambito territoriale di assegnazione.

Le G.A.V. assegnate all'Ente che si siano dichiarate preventivamente disponibili ad operare in attività di protezione civile, durante lo svolgimento di specifici interventi programmati in tale ambito, svolgono l'attività in raccordo funzionale con la Provincia.

Art. 3**PERSONALE VOLONTARIO ASSEGNATO**

L'Ente provvede alla gestione del personale volontario assegnato, indicato nell'elenco allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Ogni variazione di tale elenco sarà oggetto di esplicita approvazione.

Art. 4**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ente nomina un proprio dipendente come responsabile del servizio che costituisce il riferimento sia per il responsabile provinciale, sia per le G.A.V. assegnate.

Il servizio dovrà essere svolto con il coordinamento della Provincia.

Art. 5**SPESE RELATIVE AL SERVIZIO**

L'Ente provvede alle coperture di tutte le spese relative al servizio per le G.A.V. assegnate, e più precisamente:

- a) copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ai sensi della Legge n. 266/91 art. 4;
- b) eventuali rimborsi spese per l'utilizzo del mezzo proprio da parte della G.A.V.;
- c) dotazione per lo svolgimento dei servizi;
- d) rimborsi di altre spese sostenute da parte della G.A.V. connesse con lo svolgimento del servizio;

Art.6**COMPITI DELLA PROVINCIA**

La Provincia provvederà all'organizzazione dei corsi di formazione professionali per le nuove G. A. V. e dei corsi di aggiornamento per le GAV in servizio, con i programmi e le modalità definiti dalla Regione Campania.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'Amministrazione Provinciale di in qualità di

Per l'Ente in qualità di